

**Disposizione tecnica di funzionamento n. 5 rev. 01 PCE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

<b>Titolo</b>	<b>Ordine di priorità delle richieste di registrazione delle offerte CET</b>
Riferimenti normativi	Articolo 43, comma 43.3, del Regolamento

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente

Pubblicata il 30 dicembre 2024

## 1. Premessa

L'articolo 43, comma 43.2, del Regolamento prevede che, ai fini dei controlli di congruità delle richieste di registrazione delle offerte CET le priorità sono determinate dal prezzo e, a parità di prezzo, dai criteri definiti nella disciplina del dispacciamento. Sulla base dell'Articolo 43, comma 43.3, qualora dall'applicazione di detti criteri le offerte CET presentate abbiano la stessa priorità, l'ordine di priorità è determinato secondo le modalità definite nelle DTF.

## 2. Ordine di priorità

Qualora, successivamente all'applicazione dei criteri di priorità di cui all'Articolo 43, commi 43.2, del Regolamento, le offerte CET presentate abbiano la stessa priorità, le priorità sono determinate dall'ordine temporale con cui le richieste di registrazione delle offerte CET sono state ricevute dal sistema informatico della PCE.

Nel caso in cui in una richiesta di registrazione inviata tramite file XML siano specificati più offerte CET che, applicando i criteri di cui all'Articolo 43, commi 43.2, del Regolamento, abbiano la stessa priorità, l'ordine di priorità è determinato in base all'ordine con cui le offerte CET sono specificate nel file stesso.